



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 40 DEL 08/04/2009**

OGGETTO: GIUDIZIO ARBITRALE PROMOSSO CON ATTO NOTIFICATO IN DATA 02.05.2007 E INTRODOTTO CON MEMORIA AUTORIZZATA DEPOSITATA PRESSO IL COLLEGIO ARBITRALE IN DATA 21.03.2008. NUOVE DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE PER IL LODO.

L'anno duemilanove , il giorno otto , del mese di aprile , alle ore 16:00 nella Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Pietro Pazzaglini.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Claudia Rufer, Segretario Generale supplente, e ne cura la verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4 ).

1	PAZZAGLINI PIETRO	Sindaco	P
2	PRIOLI GIUSEPPE	Vice Sindaco	P
3	MAZZA MARCELLO	Assessore	P
4	RUGGERI ANTONIO	Assessore	P
5	DI GIOVANNI ALBA	Assessore	P
6	EPICENO SALVATORE	Assessore	P
7	RUGGERI GIOVANNI	Assessore	P
8	CAVOLI ALBERTO	Assessore	P

Totale presenti n. 8

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

**Parere favorevole per la Regolarità Tecnica**

Il Responsabile del Servizio

Andrea Berti

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 02.05.2007 la società *OMISSIS* notificava al Comune di Cattolica "atto di promozione di giudizio arbitrale con nomina di arbitro di parte" per l'ottenimento di un lodo di condanna al pagamento dell'importo di € 252.875,21 , oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di corrispettivo per il trattamento delle acque reflue relativamente all'anno 2004 (fattura n. 205000008459 del 31.03.2005);

- che con il suddetto atto si invitava il Comune di Cattolica a designare nelle forme e nei termini di rito il proprio arbitro, con l'avvertenza che in difetto detta nomina sarebbe stata effettuata a norma dell'art. 810 c.p.c.;

- che con Deliberazione G.M. n. 70 del 09.05.2007 il Comune decideva di resistere nel suddetto giudizio arbitrale e di nominare l'Avv. Alessandro Romerio, del Foro di Pesaro, quale proprio arbitro nel procedimento arbitrale in oggetto e l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione nel suddetto procedimento arbitrale;

- che con provvedimento in data 07.12.2007 il Presidente del Tribunale di Rimini nominava l'Avv. Roberto Faini del Foro di Rimini arbitro con funzione di Presidente del Collegio;

- che con verbale in data 27.02.2008 gli arbitri designati dichiaravano di accettare l'incarico e veniva pertanto costituito il Collegio arbitrale composto dai sigg.ri Avv.ti Roberto Faini, con funzione di Presidente, Avv. Fabio Mariani su designazione della società *OMISSIS* e Avv. Alessandro Romerio su designazione del Comune di Cattolica;

- che con memoria introduttiva autorizzata depositata presso la sede del costituito Collegio arbitrale in data 21.03.2008 la società *OMISSIS* proponeva la sua domanda sulla base delle seguenti conclusioni: *"CHIEDE che l'Ecc.mo Collegio Arbitrale adito, ogni contraria eccezione e domanda respinta, voglia: dichiarare integralmente dovuti alla Società OMISSIS dal Comune di Cattolica i corrispettivi del servizio di trattamento delle acque di pioggia e parassite prestate negli anni 2004, 2005 e 2006, così come determinati e indicati nelle fatture n 8459/05 di € 252.875,21, n. 37169/06 di € 376.778,60, n. 103335/06 di € 188.389,30 e n. 15231/07 di € 16.384,50; e per l'effetto condannare il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di OMISSIS della somma complessiva di € 834.427,61, oltre ad interessi legali dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, e con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del giudizio arbitrale.*

- che con Deliberazione G.M. n. 54 del 02.04.2008 il Comune decideva di resistere nel giudizio arbitrale suddetto, eccependo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendo altresì in via riconvenzionale la declaratoria di nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 5 della Convenzione stipulata con atto autentificato a ministero Notaio Colucci di Riccione in data 12.07.2000 - 28.07.2000 - 15.11.2000 (rep. n. 52655-52831-53493) e la ripetizione di tutte le somme versate dal Comune alla società *OMISSIS* sulla base dell'art. 5 della Convenzione sopra richiamata, autorizzando il legale incaricato ad intraprendere le iniziative giudiziali descritte in narrativa;

Vista la Nota dell'Avvocatura Civica prot. Ufficio Legale n. 60/08 del 11.12.2008, con la quale il legale incaricato, nell'informare la Giunta sullo stato del procedimento arbitrale, ha comunicato che il Collegio arbitrale nella riunione del 01.12.2008 ha richiesto

alle parti "personalmente" la concessione di una proroga di ulteriori 180 giorni del termine per il deposito del lodo;

Vista la precedente Deliberazione G.M. n. 210 del 17.12.2008 con la quale, ritenuto opportuno, anche in relazione alle motivazioni che supportavano la richiesta, limitare la proroga ad un tempo inferiore a quello richiesto, si è stabilito di concedere una proroga di 90 (novanta) giorni per il deposito del lodo nel procedimento arbitrale in oggetto;

Considerato che, essendo in corso trattative tra le parti per la risoluzione transattiva della controversia, risulta oggi opportuno riesaminare la precedente decisione assunta con la citata Delibera n. 210/2008, accogliendo integralmente la richiesta di proroga del Collegio arbitrale e concedendo quindi una proroga di 90 (novanta) giorni per il deposito del lodo nel procedimento arbitrale in oggetto;

Visti gli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (norme in materia di arbitrato) ed in particolare l'art. 820 del C.p.c. che prevede che il termine possa essere prorogato "mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri";

Visti gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

A voti unanimi e palesi,

#### DELIBERA

1) di riesaminare la decisione assunta con Deliberazione G.M. n. 210 del 17.12.2008, concedendo al Collegio arbitrale una proroga di 180 (novanta) giorni per il deposito del lodo nel procedimento arbitrale in oggetto;

2) di riservare ad apposito atto del Sindaco la comunicazione scritta al Collegio arbitrale di concessione della proroga suddetta ai sensi dell'art. 820 c.p.c..

.....

Successivamente,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U.EE.LL. di cui al Decreto legislativo 18. agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

Pietro Pazzaglini

IL SEGRETARIO GENERALE SUPLENTE

Claudia Rufer

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18.04.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- ufficio legale - bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 16.04.2009

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18.04.2009 al 03.05.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli